

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3996

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
(RESTIVO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

COL MINISTRO DEL BILANCIO
(PIERACCINI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(BOSCO)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
(TOLLOY)

Organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli

Presentato il 18 aprile 1967

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, sono state emanate le più urgenti disposizioni occorrenti per rendere attuabili gli interventi diretti dello Stato nel settore della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ai sensi del regolamento della Comunità economica europea n. 159/66, recante disposizioni complementari della organizzazione comune del mercato di tali prodotti. In particolare sono stati regolati dal citato decreto-legge gli interventi pubblici da svolgere nei casi in cui si verifichi una situazione di grave crisi di mercato, nonché la

corresponsione dei rimborsi all'esportazione degli ortofrutticoli.

Le suaccennate provvidenze rientrano, in base al detto regolamento, in un più vasto sistema di regolazione e controllo del mercato, che comprende la concessione di altre forme di aiuto all'attività privata, per la cui concreta attuazione occorre pure l'emanazione di apposite norme legislative.

In tale organico sistema assume importanza preponderante l'azione che può essere svolta dalle organizzazioni dei produttori: perciò il regolamento della CEE prevede la

concessione di un contributo a favore di queste organizzazioni, da corrispondere nella fase del loro avviamento, per incoraggiarne la costituzione e lo sviluppo.

I requisiti fondamentali cui le organizzazioni devono corrispondere sono definiti dall'articolo 1 dello stesso regolamento comunitario che assegna ad esse la preminente finalità di realizzare la concentrazione dell'offerta del prodotto per adeguare il volume di questa alle esigenze del mercato. L'articolo 1 del disegno di legge regola appunto la concessione dei detti contributi di avviamento, che hanno durata triennale e sono fissati in misura decrescente e in proporzione alla produzione delle imprese aderenti alla organizzazione.

Le norme comunitarie consentono poi di accordare agevolazioni creditizie alle organizzazioni dei produttori che, allo scopo di stabilizzare i prezzi su livelli normali, compiono operazioni di ritiro dalla vendita e corrispondono a tale fine indennità ai loro aderenti a carico dei fondi associativi. La disciplina di tali agevolazioni creditizie è stabilita nell'articolo 2 del disegno di legge, in conformità delle prescrizioni comunitarie.

Il sistema degli interventi nel settore ortofrutticolo si completa infine con la concessione di ulteriori aiuti finanziari alle organizza-

zioni di produttori allorché queste svolgono operazioni di difesa economica del prodotto in presenza di una situazione di crisi di mercato (ipotesi diversa da quella di « crisi grave » regolata dal citato decreto-legge). L'articolo 6 del regolamento n. 159 prevede infatti che gli Stati membri possano accordare compensazioni finanziarie alle organizzazioni che effettuano operazioni di ritiro dei prodotti dalla vendita in tali periodi di crisi di mercato e fissa i presupposti per la constatazione ufficiale delle situazioni di crisi. L'articolo 3 del disegno di legge determina in conseguenza i criteri e modalità per l'applicazione delle provvidenze suddette.

L'articolo 4 attribuisce al Ministro per l'agricoltura e le foreste la competenza ad accertare l'insorgere o la cessazione delle ridotte situazioni di crisi, analogamente a quanto previsto per le situazioni di « crisi grave » dal ripetuto decreto-legge.

Con l'articolo 5 vengono istituite commissioni regionali incaricate di esaminare e dare parere sulle domande di concessione di contributi e concorsi previsti dal disegno di legge.

L'articolo 6 reca infine le disposizioni finanziarie per l'applicazione del provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a concedere a organizzazioni di produttori ortofrutticoli, nei primi tre anni successivi alla data della loro costituzione, un contributo che non può superare, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno il 3 per cento, il 2 per cento e l'1 per cento del valore della produzione commercializzata, calcolato forfettariamente sulla base delle quantità medie dei prodotti venduti dai produttori aderenti nei tre anni precedenti la loro adesione e dei prezzi medi alla produzione ottenuti da tali produttori nello stesso periodo.

Possono essere ammessi al contributo le organizzazioni di produttori ortofrutticoli che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento della Comunità economica europea n. 159/66 del 25 ottobre 1966.

Il contributo di cui al primo comma è concesso con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, su domanda dell'associazione, sentito il parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli istituito con l'articolo 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

La concessione può essere disposta anche frazionatamente.

Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo sarà stanziata, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la somma complessiva di lire 7.500 milioni, da ripartire negli anni dal 1967 al 1971 in relazione al fabbisogno e comunque in misura non eccedente nei singoli esercizi l'importo di lire 2.500 milioni.

ART. 2.

Negli anni 1967, 1968 e 1969 il Ministero dell'agricoltura e delle foreste può concedere agli organismi di cui all'articolo 3 del regolamento della Comunità economica europea del 25 ottobre 1966, n. 159/66, un concorso negli interessi dei prestiti contratti allo scopo di compiere operazioni di ritiro dalla vendita di prodotti di cui all'articolo 7 del regolamento della Comunità economica europea del 4 aprile 1962, n. 23/62, per decongestionare l'offerta del prodotto, nei casi in cui il prezzo risulti inferiore ad un limite predeterminato dall'organismo.

Il concorso non può superare in ragione di anno la misura del 4 per cento annuo del capitale mutuato per ogni operazione e può essere accordato solo agli organismi di cui al precedente comma che abbiano costituito un fondo di intervento alimentato da contributi degli aderenti commisurati alle quantità messe in vendita.

Alla concessione del concorso si provvede con le modalità di cui al terzo comma del precedente articolo. Nel decreto di concessione potranno essere dettate particolari prescrizioni circa la destinazione del prodotto ritirato.

I suddetti organismi sono tenuti a comunicare agli Ispettorati agrari compartimentali l'elenco dei prodotti per i quali intendono praticare il sistema del ritiro, il periodo di applicazione dei prezzi di ritiro dalla vendita ed i livelli dei prezzi di ritiro previsti e praticati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può fissare livelli massimi dei prezzi di ritiro dalla vendita.

Il concorso statale negli interessi sui prestiti di cui al presente articolo, nel limite complessivo di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1967, 1968 e 1969, graverà sui fondi autorizzati dall'articolo 44, lettera i) e dall'articolo 45, lettera i) della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

ART. 3.

Negli anni 1967, 1968 e 1969, quando per un prodotto ortofrutticolo di cui all'allegato I del citato regolamento n. 159/66 sia stata constatata una situazione di crisi, nei casi previsti dall'articolo 6 del regolamento stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentito il Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, può disporre la concessione da parte dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo di un contributo agli organismi di cui al precedente articolo che effettuano operazioni di ritiro dalla vendita di tale prodotto. Il contributo è commisurato al valore delle quantità di prodotto ritirato dal mercato, calcolato nei modi indicati dal predetto regolamento, ma non può superare il 90 per cento delle spese sostenute dai suddetti organismi per indennizzare i propri aderenti per le quantità ritirate durante il periodo di crisi.

ART. 4.

Nel triennio dal 1967 al 1969 le constatazioni di esistenza e di cessazione delle crisi di mercato, di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 3 del regolamento comunitario n. 159/66 del 25 ottobre 1966 sono effettuate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste.

ART. 5.

Per il primo esame delle domande di concessione dei contributi e concorsi previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3 è istituita presso ciascun Ispettorato agrario compartimentale e, nelle regioni ove manchi questo organo dello Stato, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione indicato dal Ministro con il provvedimento di nomina, una commissione composta:

a) dal Capo dell'Ispettorato agrario compartimentale o da altro funzionario scelto dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

b) dal capo dell'Ispettorato regionale dell'alimentazione;

c) dal Direttore della ragioneria regionale dello Stato:

d) da uno dei direttori degli uffici provinciali dell'industria, commercio e artigianato della regione, designato dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato;

e) da uno dei direttori delle camere di commercio, industria e agricoltura delle regioni designato dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato;

f) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

h) da sei esperti designati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

La commissione è presieduta dal funzionario di cui alla lettera a).

Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere a), b), c) e d) sarà nominato un supplente.

Le domande debitamente istruite e fornite del parere della commissione saranno trasmesse al Ministero dell'agricoltura e delle foreste per essere sottoposte all'esame del comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.

Agli oneri derivanti dal funzionamento delle commissioni di cui al presente articolo si provvede con i normali fondi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ART. 6.

Alla spesa prevista dall'articolo 1 della presente legge sarà fatto fronte nel 1967, per l'importo massimo di lire 2.500 milioni, con prelevamento dal conto di Tesoreria di cui al secondo comma dell'articolo 11 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80.

La spesa per i contributi previsti all'articolo 3 della presente legge farà carico al fondo di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.